

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2024, n. 1026

Proroga Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023. Regolamento di attuazione - Adozione definitiva

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario EQ *"Attuazione della Pianificazione faunistico-venatoria"* e dal Funzionario E.Q. *"Pianificazione e Programmazione in materia faunistico venatorie"* del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La Legge 157/1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e ss.mm.ii. sancisce, agli artt. 10 e 14, l'obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistico-venatori, nonché del relativo regolamento di attuazione (art. 14 – comma 7).

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"* all'art. 7 prescrive termini e modalità per l'adozione del precitato strumento di pianificazione.

La precitata legge regionale stabilisce, tra l'altro, le relative finalità tra cui quella di *"programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese"* (art. 1 comma 2 lett. b)).

In particolare, l'art. 7 comma 1 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che *"il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio"*.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1198/2021 la Regione Puglia ha approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, rettificato e sottoposto a rinnovata approvazione con DGR n. 2054 del 06.12.2021 e rettificato ulteriormente con DGR n. 1362/2022.

Con Regolamento Regionale (R.R.) *"Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023"* – R.R. n. 10 del 7 ottobre 2021, modificato dal R.R. n. 2/2022 e dal R.R. n. 6/2023, è stato dato attuazione al *Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023*.

Con deliberazione n. 783 dell'11 giugno 2024, avente ad oggetto *"L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, articolo 7. Avvio dell'iter di aggiornamento e revisione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024- 2029 – Approvazione proposta e Rapporto Preliminare di Orientamento"*, la Giunta regionale ha preso atto e condiviso il *"Documento di aggiornamento e revisione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2024/2029"* con il relativo *"Rapporto preliminare di orientamento"*.

Con la predetta Deliberazione è stato demandata all'Autorità procedente (Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali) una serie di adempimenti tra cui la necessaria proroga del *Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 aggiornato e revisionato*, in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e dell'art. 7 della LR 59/2017, ivi compreso il relativo Regolamento Regionale di attuazione dello stesso.

Con atto dirigenziale n. 450 del 18.06.2024 la competente Autorità Procedente ha prorogato, in ossequio alla precitata DGR n. 783/2024, il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023 (DGR n. 1198-2021 e 2054-2021), fino al 30 giugno 2025.

CONSIDERATO che:

La Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii. sancisce, agli artt. 10 e 14, l’obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro- silvo-pastorale ai fini faunistici-venatori, nonché del relativo Regolamento di attuazione (comma 7 – art. 14).

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” all’art. 7 prescrive termini e modalità per l’adozione del precitato strumento di pianificazione.

Con Regolamento Regionale (R.R.) “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023” – R.R. n. 10 del 7 ottobre 2021, modificato dal R.R. n. 2/2022 e dal R.R. n. 6/2023, è stato dato attuazione al *Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023*.

Con DGR n. 783/2024 e successiva DDS n. 450/2024 della Sezione Gestione Sopstenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, al fine di evitare il generarsi di condizioni di inadempienza e illegittimità, è stato dato attuazione alla proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023.

Con DGR n. 933 del 28.06.2024 avente ad oggetto “Proroga Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023. Regolamento di attuazione - Approvazione” è stato approvato la proroga al PFVR 2018/2023 e il regolamento di attuazione che, nella seduta dell’11 luglio 2024, la competente II° Commissione consiliare ha espresso parere favorevole per la definitiva approvazione regolamentare.

VISTI:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 “*Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*”. Revisione degli allegati.

PERTANTO, si propone di:

- procedere ad adottare definitivamente il Regolamento Regionale denominato “**Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023**”, nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante del presente atto.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.

L’impatto di genere stimato è:

- Diretto
- Indiretto
- Neutro**
- Non rilevato

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k), della L.R. n. 7/1997 e art. 11 comma 7 della L.R. 59/2017 e ss.mm.ii., propone alla Giunta:

- di adottare, in via definitiva, il Regolamento Regionale denominato "**Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023**", nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante del presente atto;
- di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'anzidetto Regolamento Regionale che sarà pubblicato sul BURP;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile di EQ

Sig. Giuseppe Cardone

Il Funzionario Responsabile di EQ

Dr. Angelo Galasso

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dr. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste

dott. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
-

DELIBERA

- di fare proprio ed approvare quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di adottare, in via definitiva, il Regolamento Regionale denominato "**Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023**", nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante del presente atto;
- di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'anzidetto Regolamento Regionale che sarà pubblicato sul BURP.;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Il Dirigente della Sezione
(dr Domenico Campanile)



Domenico Campanile
12.07.2024 12:21:52
GMT+01:00

Allegato A)

REGOLAMENTO REGIONALE
“Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023”

Art. 1

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 20 dicembre 2017, nonché a seguito di adozione della DGR n. 783/2024 e della DDS n. 00450/2024.
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 prorogato con DDS n. 00450/2024, adottata in ottemperanza alla DGR n. 783/2024, ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Art. 2

1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche le aree protette già istituite da leggi statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, della L.R. n. 59 del 20.12.2017.

Art. 3

1. Resta confermato che è fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nel Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP.
2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58 L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017 .

Art. 4

1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7, la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionali n. 5/2021.
2. Al fine di consentire l'imminente inizio della prossima stagione 2024/2025 i nuovi ATC previsti nel Piano faunistico-venatorio 2018/2023 avranno decorrenza dal 01.07.2025. Nelle more, il competente Assessorato porrà in essere le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021, volendo garantire l'eventuale nomina dei C.d.G. dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti, fermo restando che restano in vigore i vigenti cinque ATC pugliesi.

Art. 5

1. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 *"Attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023"*, così come modificato dal Regolamento n. 2/2022 e n. 6/2023.